



GUIDA IMU 2020

Dal 01/01/2020 è stata definitivamente abolita la TASI mentre l'IMU è stata in parte modificata – e chiamata " nuova IMU "

L'Imposta Municipale Propria (**IMU**) che i contribuenti sono tenuti a versare per l'anno 2020 è ora pertanto disciplinata ai commi da 739 a 783 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020).

Le aliquote per l'anno 2020 sono state definite con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 27 luglio 2020 ed il Regolamento della nuova IMU è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 27 luglio 2020.

E' confermato il **presupposto** oggettivo (il possesso di immobili) ribadendo l'esclusione delle abitazioni principali non di lusso mentre risulta dovuto per le abitazioni principali di categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Nessuna modifica ha interessato la **base imponibile** su cui effettuare il calcolo dell'imposta (valore) riproponendo i **moltiplicatori** applicati alla precedente IMU.

E' confermata la **detrazione** di 200 euro da applicare per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9), fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2020, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I valori delle aree edificabili vanno dichiarati sul modello ministeriale.

Terreni agricoli

Per terreni agricoli si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. La base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L.99/2004 iscritti alla previdenza agricola.

IMU 2020: NOVITA'

Sono confermate molte delle disposizioni previgenti, salvo alcune fattispecie:

- l'“ex casa coniugale” è ora l'abitazione assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice di separazione/divorzio. Il genitore affidatario in quanto titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento dell'IMU per la casa familiare, se accatastata in cat. A/1-A/8-A/9; l'art.1, comma 741, lettera c) numero 4, della Legge 160/2019 ha stabilito: e' considerata abitazione principale “...la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”. Il coniuge/genitore affidatario dei figli diviene soggetto passivo di imposta.
- non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'**AIRE**, già pensionato nel rispettivo paese di residenza, che da quest'anno dovrà versare l'IMU;
- l'area che costituisce pertinenza urbanistica del fabbricato, e "graffata" allo stesso dal punto di vista catastale, è parte integrante dello stesso. Le aree non costituenti pertinenze dal punto di vista urbanistico non possono essere considerate parti integranti del fabbricato e quindi scontano l'IMU in maniera autonoma;
- La DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per le variazioni intervenute nell'anno 2020 devono essere presentate entro il 30 giugno 2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019). Per le variazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 il termine di presentazione della DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019 è stato fissato al 31 dicembre 2020.
- in caso di comproprietà di un immobile ogni contitolare è tenuto al pagamento dell'imposta. Le agevolazioni ed il calcolo dell'imposta da versare deve essere eseguiti con riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso. Ossia solo il comproprietario che ha i requisiti per il beneficio ha diritto all'agevolazione.
- l'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso. Il mese è considerato intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente così come si computa in capo all'acquirente il mese intero se i giorni sono uguali (esempio: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese).

CHI PAGA

Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi:

- il proprietario
- il titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie
- il genitore affidatario dei figli a cui è stata assegnata la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
- il concessionario nella **concessione di aree demaniali**
- il locatario nel **leasing**, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata

Nel caso in cui venga costituito il condominio l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, è il soggetto tenuto al versamento dell'imposta per le **parti comuni dell'edificio** indicate nell'art. 1117, num.2) del codice civile.

Nel caso di “**multiproprietà**” il soggetto tenuto al versamento dell'imposta è chi amministra il bene.

Per gli immobili compresi nel **fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa**, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

RIDUZIONI

E' prevista la **riduzione del 50% della base imponibile** nei seguenti casi:

- **Fabbricati di interesse storico o artistico**

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

per i fabbricati dichiarati da un perito inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del vigente regolamento IMU. E' necessario presentare dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della perizia.

- **Immobili concessi in comodato**

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato registrato dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado**, cioè **genitori o figli**, (comodataria).

Per poter applicare tale beneficio sono necessari i seguenti requisiti:

- il comodante (cioè chi concede il proprio immobile in comodato) deve risiedere e dimorare abitualmente nel comune dove si trova l'immobile;
- il comodatario (cioè chi riceve l'immobile in comodato) deve utilizzare l'immobile come propria residenza anagrafica, oltre che come dimora abituale;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, fatta eccezione per una sola abitazione posta nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato, la quale sia adibita a propria abitazione principale di residenza e non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.

E' prevista la **riduzione al 75% dell'imposta (abbattimento del 25%)** per:

- **abitazioni locare a canone concordato**

per immobili dati in locazione mediante la stipula di un contratto registrato, ad uso abitativo, transitorio e per studenti ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1,2,3

A seguito della stipulazione del nuovo accordo territoriale, a decorrere dal 1 ottobre 2017, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, per poter usufruire delle agevolazioni IMU previste per la locazione a canone concordato è necessaria l'attestazione di rispondenza del contratto da parte delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo. (Associazione della proprietà edilizia – Confedilizia, Uppi, Sunia, Sicut FVG). Pertanto nel predisporre il contratto di locazione concordato chi sceglierà di non farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell'attestazione di conformità del contratto di locazione all'accordo territoriale.

SCADENZE DEI PAGAMENTI

Sono rimaste invariate le scadenze per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta

PRIMA RATA (ACCONTO): 16 GIUGNO 2020

SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2020

ACCONTO 2020

In sede di prima applicazione dell'imposta per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere, calcolata sulla base delle aliquote del 2019, è pari alla **metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**. Si applicano inoltre le indicazioni previste dalla circolare I/DF 2020 del 18 marzo 2020 (<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-circolari/circolari/Circolare-n.I-DF-del-18-marzo-2020/>) per le variazioni di possesso (acquisti/cessioni di immobili, acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, stipula di contratti di locazione/comodato/leasing, variazioni di quota di possesso, ecc...).

ACCONTO IMU 2020 per chiusura attività Covid 19

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti in acconto eseguiti entro e non oltre il 30 settembre 2020 (con esclusione dell'imposta dovuta per gli immobili di categoria D gravati da una quota IMU di spettanza statale) dai soggetti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva grave difficoltà economica legata all'emergenza Covid 19;

I soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione sul modello predisposto dall'ente mediante dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta la situazione.

SALDO 2020

Alla scadenza del 16 dicembre 2020 dovrà essere calcolato quanto dovuto a saldo per l'anno 2020, sulla base delle aliquote stabilite per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27 luglio 2020 ed in considerazione degli elementi previsti dal Regolamento di applicazione dell'imposta municipale propria IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27 luglio 2020.

COME SI PAGA

Il versamento dell'IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Udine, è effettuato tramite MODELLO F24, ovvero tramite apposito bollettino postale disponibile presso gli uffici postali.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune Udine: L483

CODICI TRIBUTO

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
- 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
- 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

L'IMU deve essere versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento all'unità va effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento è inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

Pagamento per i **RESIDENTI ALL'ESTERO**

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che non potessero effettuare il versamento utilizzando il modello F24, potranno provvedere a versare la quota spettante al Comune di Udine con bonifico a favore di Comune di Udine Servizio di Tesoreria (copia dell'operazione va inoltrata via email al Comune di Udine servizio.entrato@comune.udine.it)

- per la quota spettante al Comune di Udine con bonifico sul conto di TESORERIA 000040218187 presso UNICREDIT (codice BIC UNCRITMIUN6) utilizzando il codice IBAN IT46R0200812310000040218187

- per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D (codice tributo 3925) con bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G 0100003245348006108000

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
- la sigla "Imu", Comune di Udine e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".



• ESENZIONI CONCESSE PER L'EMERGENZA ECONOMICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19

(art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e art. 9 del decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137)

I. Sono **esentati dal pagamento sia della rata di acconto sia della rata di saldo IMU 2020:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

II. Sono **esentati dal pagamento della sola rata di saldo IMU 2020:**

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività aventi i codici ATECO indicati nella tabella di cui all'Allegato I del Decreto Legge n. 137/2020, c.d. Decreto Ristori a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Codice ATECO
493210 – Trasporto con taxi
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 – Gestioni di funicolari, ski–lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub–urbano
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
551000 – Alberghi


552010 – Villaggi turistici
552020 – Ostelli della gioventù
552030 – Rifugi di montagna
552040 – Colonie marine e montane
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 – Attività di proiezione cinematografica
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 – Organizzazione di convegni e fiere
855209 – Altra formazione culturale
900101 – Attività nel campo della recitazione
900109 – Altre rappresentazioni artistiche
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche


900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 – Gestione di stadi
931120 – Gestione di piscine
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 – Sale giochi e biliardi
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 – Stabilimenti termali
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 – Trasporto ai passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 – Attività di fotoreporter
742019 – Altre attività di riprese fotografiche
855100 – Corsi sportivi e ricreativi
855201 – Corsi di danza
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

960110 – Attività delle lavanderie industriali
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 – Gestione di stazioni per autobus
931992 – Attività delle guide alpine
743000 – Traduzione e interpretariato
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi per asporto
910100 – Attività di biblioteche e archivi
910200 – Attività di musei
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi

ALIQUOTE 2020

<p>6,00 per mille</p> <p>DETRAZIONE 200,00</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>La detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari.</p>
---	---

<p>6,00 per mille</p> <p>DETRAZIONE 200,00</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE PER FORZE ARMATE E DI POLIZIA</p> <p>Si tratta di un unico immobile di categoria A/1, A/8, A/9, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE PER ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8, A/9 e le pertinenze classificate nella categoria catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, di categoria A/1, A/8, A/9 e le pertinenze classificate nella categoria catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro il 30 giugno 2021.</p>
<p>4,0 per mille</p>	<p>Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A/2 ad A/7 e C/2, C/6 e C/7) posseduti dall'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.</p>
<p>5,6 per mille</p> <p></p>	<p>Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e Mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività imprenditoriali ed assoggettati all'obbligo di chiusura per l'evento emergenziale del Covid 19 con esclusione di quelli locati o concessi in comodato o inutilizzati.</p>

	<p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, l'apposito modello o produrre dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di essere proprietario e gestore dell'attività economica; 2. che l'immobile è stato oggetto di chiusura.
<p>6,6 per mille</p> 	<p>Immobili appartenenti alla categoria catastale C1 (negozi) utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività imprenditoriali ed assoggettati all'obbligo di chiusura per l'evento emergenziale del Covid 19 con esclusione di quelli locati o concessi in comodato o inutilizzati.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, l'apposito modello o produrre dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di essere proprietario e gestore dell'attività economica; 2. che l'immobile è stato oggetto di chiusura obbligata a seguito dell'evento emergenziale Covid 19
<p>7,6 per mille</p> <p>7,6 per mille</p>	<p>a. Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali (con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);</p> <p>b. alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta – copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati. La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta;</p> <p>c. alle pertinenze dei fabbricati concessi in comodato gratuito e registrato a parenti in linea retta entro il primo grado che beneficiano della riduzione della base imponibile del 50% ai sensi di quanto previsto dal vigente comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.</p> <p>d. a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i</p>

	<p>contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione a canone concordato "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, · l'attestazione di rispondenza del contratto ai criteri di legge e degli accordi territoriali, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi; <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. e. all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
8,6 per mille	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> · aree edificabili; · terreni agricoli; · immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili; · Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. · Immobili ad uso abitativo acquistati con le agevolazioni fiscali "prima casa" dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica per un periodo massimo di 18 mesi; · immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato a: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti, i quali esercitano in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale; - a enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali; · le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale non rientranti nell'esenzione (quindi dalla seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale); · le categorie C/2, C/6 e C/7, pertinenze degli immobili locati a canone concordato o concessi in comodato gratuito non rientranti nel beneficio della riduzione del 50 % base imponibile). <p>Si applica a tutti gli immobili di categoria D</p>
9,80 per mille	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria; · Altre unità immobiliari: <ul style="list-style-type: none"> - non locate, - non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali; - non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria; <p>- ad eccezione degli immobili di categoria D</p>
7,6 per mille	<p>a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p>
0,0 per mille	<p>IMMOBILI MERCE per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all’art. 1 comma 753 della L.160/2019.</p>
0,0 per mille	<p>FABBRICATI RURALI fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D/10) di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 e successive modificazioni</p>
0,0 per mille	<p>Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell’imposta.</p>

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è una procedura di versamento spontaneo da parte del contribuente attraverso il quale possono esser regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato versamento con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

DICHIARAZIONE

Per le variazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Se non sussistono modifiche sostanziali sono confermate le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e TASI. Diversamente è necessario presentare una nuova dichiarazione.

In attesa dell'approvazione di nuovi modelli, possono essere utilizzare i modelli approvati con Decreto del MEF dd 30/10/2012 (nelle cui istruzioni sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione).

La dichiarazione deve essere indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Udine in Via Lionello n. 1 – 33100 Udine (UD) e presentata mediante consegna diretta, spedizione a mezzo servizio postale o tramite il seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.udine.it.

DICHIARAZIONE ENC

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, a pena di decadenza, continuando ad utilizzare il modello attualmente disponibile, nelle more dell'approvazione del nuovo modello. **Dal 2020 per gli ENC è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione ogni anno.** Ulteriori informazioni sul corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo si possono trovare nelle Istruzioni ministeriali per la compilazione della Dichiarazione IMU e IMU/TASI ENC.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Al fine di tutelare la salute pubblica e contenere il contagio da COVID-2019, l'ufficio IMU riceve DAL LUNEDI AL VENERDI dalle 9.00 alle 13.00 **esclusivamente su appuntamento telefonando allo 0432/1272179- 1272857- 04321272816 o mediante prenotazione sul sito del Comune di Udine www.comune.udine.it – servizi - servizi on line - prenotazione dei servizi on line.**

Ulteriori informazioni, disponibili sul sito del Comune di Udine (www.comune.udine.it), potranno essere richieste via mail utilizzando la casella di posta elettronica servizio.entrato@comune.udine.it, oppure telefonando ai seguenti numeri degli uffici IMU: 0432/1272873; 0432/1272806; 0432/1272857; 0432/1272856, 0432/1272874